

Campobasso, 29/04/2025

Assemblea straordinaria delle socie di VIVA APS

Punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2) Modifiche dello Statuto di Viva APS al Codice del Terzo settore;**
- 3) Varie ed eventuali;**

In data odierna, alle ore 19:00 si riuniscono le socie dell'associazione VIVA APS. L'assemblea è stata convocata per chiamata diretta. Presenti all'assemblea STRAORDINARIA: Mara Mancini, Giuseppina Frate, Daniela Argenti, Paola Di Toro, Adriana Frabotta, Maria Cristina Masciotra, Fabrizia De Angelis. L'assemblea si svolge in modalità mista (in presenza e on line).

La Presidente, constatata la regolarità dell'assemblea invita la segretaria alla lettura del verbale precedente. A lettura effettuata, l'assemblea approva all'unanimità.

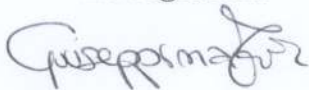
Punto 1-Approvato.

Punto 2- La Presidente informa le presenti socie che, in data 22 Aprile 2025 sulla pec dell'associazione è arrivata una nota del RUNS, nella quale si comunica che lo statuto caricato sulla piattaforma presenta delle irregolarità e pertanto è necessaria un' ulteriore modifica. La Presidente illustra alle presenti socie le modifiche apportate allo Statuto. Le suddette socie prendono visione dello Statuto e ne accettano le modifiche. Lo statuto viene allegato al presente documento e costituisce parte integrante e sostanziale.

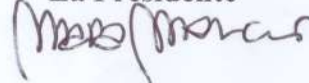
L'assemblea termina alle 20:00.

Campobasso 29/04/2025

La Segretaria



La Presidente



STATUTO

Associazione VIVA APS

Art. 1

1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione senza personalità giuridica denominata: Associazione VIVA APS.

1.2. L'Associazione VIVA farà uso della locuzione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE e dell'acronimo APS, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo se iscritta nella relativa Sezione del RUNTS.

1.3. L'Associazione ha sede legale in via Carducci 62/A, nel Comune di Campobasso (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

(Statuto)

2.1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del d.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello Statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4

(Interpretazione dello Statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e prosegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività previste dal CTS, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli articoli 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quantomeno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, e prestazioni di cui la legge del 5 Febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, dando priorità e realizzando in maniera prevalente attività rivolte a donne e minori, in attuazione della convenzione di Istanbul e delle leggi nazionali di recepimento, in ottica intersezionale e di genere, l'associazione si propone di:

1. informare e formare la collettività sul fenomeno della violenza ed in particolare sulla violenza di genere come violazione di diritti umani fondamentali;
2. offrire supporto e sostegno ad associati e terzi che si rivolgono all'associazione VIVA anche attraverso l'attivazione di reti formali e informali di supporto per la piena realizzazione dei diritti umani e la parità di genere, contribuendo al loro rafforzamento;
3. sviluppare percorsi di studio e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati di formazione;
4. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopra elencate di interesse generale e compiere sempre nel rispetto della normativa di riferimento ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art.6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1. Sono soci dell' Associazioni tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2. L'Associazione dovrà avere almeno 7 persone fisiche associate.
- 6.3 L'Ammissione all'associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'Ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1 Gli associati hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; il rimborso può essere effettuato anche a fronte di autocertificazione, per importi fino a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'organo sociale.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali.
- Votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

• Esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare con raccomandata indirizzata al presidente;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili rivalutabili e rimborsabili

Art.9

(Gli Organi Sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il revisore legale dei conti.

Art. 10
(Assemblea)

- 10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
- 10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email, o gruppo whatsapp spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 10.6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- 10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe massime pari a 1 (una).
- 10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.11
(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art.13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.14

(Consiglio Direttivo)

14.1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.

14.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 5 che sono gli eleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'articolo 23 codice civile, che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto l'articolo 2475-ter codice civile nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si dimetta o venga revocato dall'Assemblea, procederà alla sostituzione con il primo dei soci non eletti o, in mancanza di tali figure, l'Assemblea ordinaria procederà con le elezioni tra i soci del nuovo membro che andrà a sostituire il membro decaduto. Stessa procedura in caso il numero di dimissioni o revoche sia superiore ad uno.

14.3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti punto

14.4. Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea congiuntamente agli altri membri dell'organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentante attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15

(Presidente e Vice presidente)

15.1. Il Presidente dell'associazione rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica 5 anni e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

Art.16

(Organo di Controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'articolo 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 co.2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'adeguamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017.

Art.18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provenienti ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratore ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.19

(Risorse economiche)

19.1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. Lgs. 117 2017 punto

Art.20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'associazione ha entrate annue superiore a 100.000 €, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi dell'amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.21

(Libri Sociali)

21.1. L'associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro degli associati;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta con raccomandata indirizzata al Presidente.

Art.22

(Convenzioni)

22.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, co.1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.23 **(Volontari)**

23.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

23.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

23.3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti delle previsioni contenuti nell'articolo 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presentata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione, come previsto da legge e dall'art. 7 del presente Statuto: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Art.24 **(Personale Retribuito)**

24.1. L'associazione dovrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'articolo 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

24.2. Il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

24.3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art.25 **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

25.1. Gli associati che presentano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e, per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 CTS.

Art.26 **(Assicurazione dell'Associazione)**

26.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.27 **(Devoluzione del patrimonio)**

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statuarie o

dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'articolo 9 CTS.

Art.28

(Disposizioni finali)

28.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato in originale:

Mario Mercuri

Donato Fagnoli

Massimo Cusi

Renzo di Tura

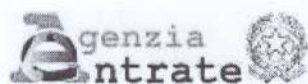
Edoardo Chessa

Fabrizia De Angelis

Giuseppina Gule

Reg. € 6.500,00 Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Imp. € Esigibilità registrazione il 8/5/2025
Cat. € Al n. 273 Serie 3
Totale € Delega di pagamento del 6 SEATE





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAMPOBASSO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CAMPOBASSO

Registrazione di Atto Privato

Il 08/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TRD, serie 3, numero 273

data di stipula: 29/04/2025

ident.vo telematico: TRD25L000273000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MNCMRA76B65F257A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92071860701				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

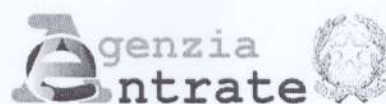
Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB

Oggetto: VARIAZIONE DATI DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
ASSOCIAZIONE " VIVA " NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE MANCINI MARA .

Classificazione:

Mittente: MANCINI MARA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0034675

Data: 08/05/2025

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO

